

MODULARIO  
C.C.A. 22



*Copia*

*→ BOR*

*Roma 24 OTT. 2000*

MOD. 25 P  
*OK*

*Ministero dell'Industria*  
*del Commercio e dell'Artigianato*  
D.G. Commercio, Assicurazioni  
e Servizi - Ufficio C3

Le CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

Prot. N. 5.10.345 *Allegato*  
*Richiesta al Toglioli*  
*della*

**AGENTE d'AFFARI** LORO SEDI  
**in MEDIAZIONE**

OGGETTO Legge 3.2.1989, n. 39 - D.M. 21.12.1990, n. 452 - Iscrizione del  
preposto:

Lettera Circolare

Alla Regione Autonoma Valle D'Aosta  
Assessorato Regionale del Turismo, Sport,  
Commercio e Trasporti - Servizio Commercio  
Piazza Narbonne, 1  
11100 AOSTA

C.C.I.A.A. VERCELLI  
Att. 12.663/9-2  
- 3 NOV. 2000  
Risp. ....

All'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio  
00187 ROMA

Nel fornire chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in  
oggetto (v. circolare n. 3254 del 10.9.1991), questo Ministero nelle ipotesi di attività di  
mediazione esercitata da società ebbe a comunicare l'orientamento che i requisiti necessari  
per l'iscrizione dovevano essere posseduti dal o dai legali rappresentanti, oppure dal  
preposto.

Con successiva circolare n. 3328 del 1° marzo 1994, nel ribadire tale  
principio, si precisava che i soli accertamenti antimafia andavano effettuati nei confronti del  
preposto e di tutti gli amministratori.

Ora il Consiglio di Stato, con decisione n. 3005/2000, ha sostenuto  
che la congiunzione ovvero utilizzata dall'art. 11 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452,  
non vada interpretata nel senso che i requisiti per l'iscrizione possano essere posseduti in  
alternativa dal legale rappresentante della società o, in mancanza, dal preposto, ma, in  
quanto inserita nel corpus regolamentare di attuazione della legge n. 39/89, debba essere  
letta in correlazione con quest'ultima.

Se presubstantivo, il preposto è il soggetto che rappresenta la società in giudizio. Il preposto è il soggetto che rappresenta la società in giudizio. Il preposto è il soggetto che rappresenta la società in giudizio.

MINISTERO PUBBLICCO E LEGGE DELLO STATO - 5

MODULO A3/13  
14.11.2000

### Argomenta il Consiglio di Stato:

"L'art. 3 di detta legge, dopo aver sancito, al primo e secondo comma, che l'iscrizione nell'apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione, istituito presso ciascuna Camera di commercio, è titolo abilitante per l'esercizio dell'attività relativa e che l'iscritto non può delegare le funzioni di esercizio della mediazione, se non ad altro agente iscritto nel ruolo medesimo, statuisce, all'ultimo comma, che tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività di cui trattasi "per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo"

Poiché la norma appare tassativa nel prescrivere che, in seno a società esercenti attività di mediazione, ogni soggetto legittimato ad agire per la società debba essere in possesso del requisito dell'iscrizione, ne consegue, necessariamente, che il legale rappresentante di società di siffatta natura non può mai essere carente di tale

Ciò in quanto la preposizione ad un ramo di impresa, se abilita l'istitutore, munito di procura, ad agire in nome e per conto dell'imprenditore-società, non spoglia il rappresentante legale di quest'ultima, in quanto organo societario, dei poteri statutariamente spettantigli - trovando applicazione la regola generale (art. 2384 cod. civ.) secondo la quale gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale - onde l'iscrizione della società nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, con riguardo alla sola abilitazione dell'istitutore, finirebbe ineluttabilmente con il legittimare all'attività relativa l'amministratore unico, in insanabile contrasto con la citata disposizione dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 39/89.

Del resto, a non diverse conclusioni deve giungersi ove si abbia riguardo all'altro principio generale, secondo il quale, per la validità del negozio concluso dal rappresentante è necessario che il negozio stesso non sia vietato al rappresentato (cfr. art. 1389 cod. civ.).

Orbene, nel caso di specie, consentendo l'iscrizione nel ruolo della società appellata, si avrebbe come conseguenza, che il preposto al ramo potrebbe validamente espletare attività di mediazione imputabile all'imprenditore-società, incapace, nella persona che organicamente ne esprime la volontà, di esercitare l'attività medesima.

MODULARIO  
11"4 11"

Con l'ulteriore inaccettabile conseguenza che il soggetto rilasciante la procura institoria, in nome e per conto della società stessa, verrebbe a trasferire al preposto poteri di agire che egli stesso non ha.

Da tutto quanto sopra, appare evidente che l'espressione "ovvero" contenuta nell'art. 11, primo comma, del D.M. n. 452/90, non può essere interpretata nel senso di consentire che i requisiti per l'iscrizione, ove si tratti di società esercenti l'attività di mediazione, siano posseduti dall'istitutore in alternativa al rappresentante legale della società stessa, ma nell'unico senso logicamente e sistematicamente accettabile, che, ove vi sia un preposto al ramo di attività di mediazione, anche quest'ultimo, in aggiunta al rappresentante legale, debba essere in possesso dei requisiti in parola".

/ - / - / - / - /

Per le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato ed a modifica di quanto comunicato con le citate circolari del '90 e '94, si esprime l'avviso che, qualora una società intenda delegare l'attività di mediazione ad un preposto, i requisiti necessari per l'iscrizione andranno accertati, oltre che nei confronti di quest'ultimo, anche nei confronti del o dei legali rappresentanti della società medesima, che dovranno pertanto risultare anch'essi iscritti al ruolo, per poter esercitare le funzioni di delega, previste dal citato art. 3 comma 2 della legge n. 39/89.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Piero Antonio CINTI)


